



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



REGIONE
LAZIO

Avviso pubblico

per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

FAQ 24 MAGGIO 2022



DOMANDA:

"Riporto stralcio del bando

1- 7. I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell'atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i) sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

2- . sottoscrivere con la Regione LAZIO un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento, predisposto dal Ministero, d'intesa con le Regioni;

secondo il bando se ho ben capito dovrei rendere disponibile il fienile o l'abitazione o il fontanile, ecc ad una pubblica fruizione per un tempo congruo;

potete immaginare che per un privato che fa attività agricola e connessa, risulterebbe molto difficile prevedere una fruizione pubblica, considerando tutti i risvolti di sicurezza, igiene, inerenti ad un accesso di persone in proprietà privata.

la fruizione pubblica di questi beni può essere effettuata prevedendo un biglietto di ingresso a pagamento?

forse per meglio spiegarmi per quanto riguarda questa prima domanda sul biglietto di ingresso:

- volevo sapere se, avendo l'obbligo di rendere fruibili a terzi alcuni edifici di mia proprietà, e considerando i rischi e le maggiori spese per renderli fruibili in sicurezza, era consentita la possibilità di avviare una attività connessa a quella agricola (multifunzionale) tale da poter generare un reddito a compensazione del rischio imprenditoriale e delle spese/costi inerenti a fruizione pubblica delle zone oggetto del progetto.

si può conoscere in anticipo (anche solo in fac simile) l'ATTO citato nell'art 4 comma 10 lettera i, nel quale si prevedono le regole (tempo, modalità ecc..) (questo aiuterebbe a discernere meglio se risulti fattibile o meno la presentazione del progetto!)

In questo caso conoscere quindi le modalità di fruizione e soprattutto i tempi diverrebbe indispensabile.

Ad esempio per noi sarebbe impensabile far fruire della gente nei periodi in cui l'attività agricola zootecnica risulterebbe tale, da non creare pericolo per la gente che fruissero dell'immobile, o/e creerebbero danni per l'attività agricola in essere. (si immagini una per esempio una persona o un gruppo di persone che vanno a visitare uno dei caratteristici abbeveratoi quando è il periodo di abbeveraggio del bestiame!...una strage!!!!, questo uno dei tanti esempi che potrei fare).

Quindi avviare un progetto ed un investimento nella speranza di ricevere un contributo statale, per poi trovarmi in grosse difficoltà a rispettare i dettami del famoso ATTO (art 4 comma 10 lettera i) sarebbe veramente increscioso e problematico. Ecco il motivo della seconda parte della domanda: richiedere un fac simile o/e conoscere i dettami di tale atto.

rimango in attesa di vostra risposta"

RISPOSTA:

Art. 1 punto 7 “I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell’atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i) sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole”

Art. 4 comma 10 lettera i. “sottoscrivere con la Regione LAZIO un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell’intervento, predisposto dal Ministero, d’intesa con le Regioni”. Ad oggi non ancora disponibile

DOMANDA:

"Su indicazione dell'operatore del numero verde di assistenza di CDP, pongo il seguente quesito: l'articolo 8 comma 1 dell'avviso pubblico in oggetto sancisce, tra l'altro, che "La domanda di finanziamento, con l'avvenuto adempimento di versamento dell'imposta di bollo,.....".

Si chiede cortesemente in cosa si sostanzia l'" adempimento di versamento dell'imposta di bollo":

** con l'applicazione di una marca da bollo di euro 16,00 sulla prima pagina della domanda la cui immagine viene poi firmata digitalmente dall'istante,*

** oppure con un versamento tramite modello F23 o F24 o con altra modalità di cui si chiedono le specifiche per poter operare?*

Resto in attesa di Vostre cortesi indicazioni per poter operare nei tempi definiti.

Grazie.

Cordiali saluti."

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art.8 punto 1 La domanda di finanziamento, con l'avvenuto adempimento di versamento dell'imposta di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa dei



documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 6, utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura> disponibile sul sito istituzionale della Regione LAZIO.

Come riportato sul sito delle Agenzie delle Entrate, se soggetto non esente, il pagamento della Marca da Bollo è dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/che-cose-cittadini> .

L'imposta di bollo da 16 euro è regolamentata dalla normativa presente nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

DOMANDA:

1. sulla titolarità a presentare i progetti
[...], possiede degli immobili rurali in tre tipologie:
a) in proprietà di qualità di persona fisica
b) in proprietà con annotazione di ruralità in quanto in uso all'azienda agricola, con regime fiscale della impresa individuale
c) in piena proprietà al 50%, nuda proprietà al 50%, di cui la madre [...] ha l'usufrutto al 50%
Si chiede se sia possibile presentare tre progetti diversi, uno in qualità di persona fisica, l'altro in qualità di impresa individuale, e l'ultimo invece presentato a nome della madre?

2. sulla cumulabilità

Stà scritto sul bando Valorizzazione dell'architettura rurale che l'agevolazione è cumulabile purchè rientri nel de minimis. Noi stiamo per attuare il bando della Regione Lazio delle Dimore storiche, [...]. L'agevolazione di questo bando è di 50.000 euro su 100.000 euro di spese ammissibili. Anche questo bando è cumulabile.

Gli interventi di entrambi i bandi che vorremmo fare riguardano due porzioni dello stesso immobile, che è il piccolo borgo spagnolo all'interno del [...] (vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004), da destinare ad uso multifunzionale, pubblico e turistico.

DOMANDA: Le 150.000,00 euro di agevolazione del bando sulla Valorizzazione dell'architettura rurale potrebbero coprire, con 50.000, la parte che toccherebbe a noi di pagare sul bando delle Dimore Storiche? Sarebbe possibile parlare con Lei? (il numero verde non funziona) grazie infinite!

RISPOSTA:

Art 4 comma 7 “Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.”

Art.3 punto7) In caso di impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; inoltre, ai fini della quantificazione e della qualificazione del contributo finanziario concedibile, se è riconducibile al regime “de minimis” per imprese agricole, ex Reg. (UE) n. 1408/2013.

DOMANDA:

volevo chiedervi gentilmente se, in merito a quanto scritto nell'art. 4 (""Soggetti beneficiari ammissibili'") comma 5, ciò era valido nel caso in cui il progetto nella sua organicità, sito su un unico terreno, fosse però inerente più edifici rurali appartenenti a soggetti diversi ma con legami di parentela.

In questo caso, chi può fare domanda di contributo? Chi possiede la maggior parte degli immobili? O chi ha la proprietà del terreno su cui questi sono stati costruiti?

Nello stesso terreno ci sarebbe anche una grotta, intesa come ""ricovero"" da recente chiarimento su Faq del 27 aprile scorso, che si trova sul terreno di cui sopra e che si vorrebbe utilizzare nel progetto per la fruizione del bene.

In attesa di un chiarimento, la ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Cordiali saluti,

RISPOSTA:

Art 4 comma 7 “Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento”;

Art.4 comma 2: “Con riferimento ai progetti d’ambito, possono presentare domanda di finanziamento – comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso – i soggetti indicati al comma 1 che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio”

Art.3 comma 4 “In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d’ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, secondo gli importi definiti al comma 2; in questo caso la somma dei contributi richiesti non potrà eccedere il multiplo di euro 150.000,00 corrispondente al numero di interventi che compone il progetto di ambiti”

DOMANDA:

Mio padre è proprietario di un terreno agricolo all'interno [...], la cui recinzione fu fatta dai nostri avi con muro a secco che negli anni sta crollando per effetto del continuo attraversamento degli animali selvatici (cinghiali in particolare) ed altri allo stato semi brado. Vorrei sapere se il ripristino ed il consolidamento della recinzione a secco può godere delle agevolazioni previste dal piano indicato in oggetto.

Se ciò fosse realizzabile chiedo l'ulteriore cortesia d'indicarmi dove reperire la documentazione che occorre per presentare la relativa domanda.

Si ringrazia anticipatamente.

RISPOSTA:

Art 2 comma 1 lettera b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili).

Art.1 comma 5 “ Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii **ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica**”

DOMANDA:

In riferimento alla compilazione del quadro ""DATI INTERVENTO"" vorrei chiarimenti in relazione alle seguenti diciture:

SOGGETTO PROPONENTE (si tratta della regione lazio?)

FINANZIAMENTO STATALE (si tratta di altri finanziamenti?)

FINANZIAMENTO TERZI (si tratta dell'impegno economico che la azienda dovrà sostenere?)

In attesa di cortese riscontro in merito, saluti"

RISPOSTA:

il soggetto proponente è : Art. 4 punto 1) " **Possono presentare domanda** di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico e come in premessa riportato. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento."

Art 3 comma

2. Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro **come forma di cofinanziamento** per un'aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro

DOMANDA:

Buongiorno sono il [...] volevo sapere se il bando "Investimento 2.2 - Protezione e valorizzazione dell'architettura del paesaggio rurale" sarà interessato da una proroga della scadenza termini bando.

RISPOSTA:

Il termine di presentazione delle domande è stato differito al 15 giugno 2022 come pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio, all'interno della stessa sezione dell'Avviso.

DOMANDA:

Lo stesso soggetto beneficiario ha due proprietà nella stessa provincia Viterbo, ma in due Comuni diversi. Il proprietario, in quanto soggetto beneficiario, può includere le due proprietà nello stesso progetto d'ambito, se le due proprietà servono a coadiuvare e sostenere il progetto in toto? Gli interventi sulle due proprietà vengono considerati singolarmente - ad es.: messa in sicurezza, riqualificazione di un collabente, trasformazione di grotta in museo, ripristino di passaggi e sentieri preesistenti - ? Tutti gli interventi sulle due proprietà possono essere sommati come previsto all'art. 4.3 lettera d? e quindi essere la somma degli interventi in capo allo stesso Progetto d'ambito e soggetto beneficiario? Infine quando si dice che i beni non devono essere destinati alla "recettività" questo implica anche l'impossibilità di offrire ospitalità rurale? Quindi ospitare pellegrini, studenti, ricercatori, scout, gruppi religiosi/spirituali, scuole o artisti in residenza? Grazie in anticipo per la risposta.

RISPOSTA:

Art 4 comma 7 **“Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento”**;

Art 4 comma 2. **Con riferimento ai progetti d'ambito**, possono presentare domanda di finanziamento – comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso – **i soggetti indicati al comma 1** che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.

Art 1 comma 7. I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell'atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i) sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

DOMANDA:

siamo Un Ente che gestisce per la collettività residente nella frazione di [...] i proventi delle liquidazione degli usi civici nel nostro territorio- la nostra denominazione è Dominio [...]. L'Ente ha concluso nel 2021 l'acquisto di due proprietà nell'ottica di ricostruire il patrimonio collettivo della comunità, Una delle proprietà acquisite ricade all'interno del Monumento [...] ed è composta da terreni ed immobili da ristrutturare. Volevamo sapere e ci chiedevamo viste le finalità perseguite se fosse possibile per l'ente accedere al finanziamento, nonostante alla lettura delle faq emerge che l'acquisizione debba essere antecedente al 31/12/2020. L'acquisto in oggetto ha richiesto purtroppo una trattativa molto lunga e complessa iniziata con un referendum popolare svoltosi nel mese di maggio 2020 nel quale si è convocata la popolazione ad esprimere la propria volontà . Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro

RISPOSTA:

Art 4 punto 9. Sempre a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità: a. di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l'atto di affidamento in gestione **ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020** e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata.

DOMANDA:

Il bando di cui all'oggetto relativo alla "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" prevede, all'art. 8 punto 1, il pagamento dell'imposta di bollo. Chiedo la cortesia di conoscere importo e modalità di pagamento. Faccio presente di essermi già rivolta, senza risultato, ai numeri verdi di CDP 800.020.030 e URP di Regione Lazio 0699500. Sottolineando l'urgenza dell'informazione, ringrazio per l'attenzione

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art.8 punto 1 La domanda di finanziamento, con l'avvenuto adempimento di versamento dell'imposta di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 6, utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura> disponibile sul sito istituzionale della Regione LAZIO.

Come riportato sul sito delle Agenzie delle Entrate, se soggetto non esente, il pagamento della Marca da Bollo è dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/che-cose-cittadini> .

L'imposta di bollo da 16 euro è regolamentata dalla normativa presente nel D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

DOMANDA:

Buongiorno, in riferimento all'oggetto averi bisogno dei seguenti chiarimenti:

- 1) il bando prevede la data di inizio lavori a giugno 2023, il modello C1 indica gennaio 2023. Quale data bisogna prendere come riferimento per inizio lavori?*
- 2) Come posso indicare la data di previsione di inizio di progettazione se non conosco la data presunta di conferma della concessione del contributo?*
- 3) l'importo delle spese professionali da calcolarsi al 10% si riferisce all'importo dei lavori?*

RISPOSTA:

1) Art 6 punto 2. **L'intervento dovrà essere avviato**, mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori – pena revoca del finanziamento – **entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025** con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

3) Art 7 punto 2 lettera c) spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10%

DOMANDA:

Uno dei soggetti del Progetto d'ambito cui appartengo, solo dopo aver inviato la domanda, ho visto che il sistema non ha preso 2 file importanti: il C2 e il C3, perchè non firmati digitalmente. Purtroppo sulla modulistica non c'era riferimento alla firma digitale, per di più il sistema sembrava aver caricato i due file in word e nel report finale (da stampare e firmare) non erano indicati gli allegati. Pertanto, chiedo gentilmente di sapere come si fa ad annullare la domanda, anche se è già stata protocollata, per poi poterla ripresentare completa di tutta la modulistica che la mia collega aveva già predisposto, al fine di scongiurare la non ammissibilità della domanda.

RISPOSTA:

Art. 8 Tutti gli allegati di cui ai punti c), f), g), i) e j) devono essere firmati digitalmente dal dichiarante

Per le richieste di assistenza tecnica, così come riportato allo stesso link istituzionale dell'Avviso, si possono utilizzare i seguenti riferimenti: PEO: bando.architettura@cdp.it - numero verde 800.020.030

DOMANDA:

Da un riscontro effettuato oggi sugli allegati alla mia domanda,

SEGNALO

entro i termini previsti per la chiusura del bando, che il sistema non ha inviato in automatico ben 2 allegati, il modello C2 e il modello C3, nonostante li avessi opportunamente caricati.

Affinché il mal funzionamento del sistema non mi arrechi danno in sede di valutazione della domanda, integro la modulistica che mi riguarda allegando alla presente pec i due file in questione, a corredo e completamente della domanda.

SE E' POSSIBILE SI CHIEDE DI AVERE UNA PEC DI RIFERIMENTO PER SEGNALARE IL DISSERVIZIO DEL SISTEMA SOPRARIPORTATO

RISPOSTA:

Per le richieste di assistenza tecnica, così come riportato allo stesso link istituzionale dell'Avviso, si possono utilizzare i seguenti riferimenti: PEO: bando.architettura@cdp.it - numero verde 800.020.030



DOMANDA:

Sto predisponendo una proposta di intervento di recupero di una chiesa rurale del 1530, di proprietà comunale e gestita da una Parrocchia, che si sta facendo carico della presentazione della richiesta di finanziamento. Nella compilazione dei modelli abbiamo il dubbio se per tale immobile risulti necessario allegare la dichiarazione (Mod. J1) di Interesse culturale. Ai sensi dell'art 13 comma 2 del D.Lgs n.42/2004 "La dichiarazione di bene culturale non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10 comma 2" ovvero "per i beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici" "che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante". Chiedo pertanto se, anche per la Chiesa in questione, il proponente dovrà sottoscrivere la dichiarazione del Modello J1, riportando il n. del decreto ministeriale ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 che ne certifichi l'interesse culturale o che, essendo immobile pubblico del 1500, secondo quanto riportato nell'art. 13 sopra citato, non necessita di tale dichiarazione e quindi può accedere ad un finanziamento a fondo perduto con un'aliquota pari al 100%. Contestualmente, nel caso in cui la dichiarazione di interesse culturale debba assolutamente essere dichiarata con decreto ministeriale, anche se l'immobile rispetta le condizioni dell'art. 10 e 13 sopra citati, chiedo se il cofinanziamento può essere a carico del proprietario del bene, in questo caso il Comune, e non del detentore del bene e proponente della richiesta di finanziamento, ovvero la Parrocchia.

RISPOSTA:

Avviso Art 8 comma 10 lettera j.1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di intervenuta dichiarazione di interesse culturale con corrispondente indicazione del numero del decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (MOD j.1);

D.lgs 42/2004 Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica

D.lgs 42/2004 Articolo 10

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) **le raccolte** di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) **gli archivi e i singoli documenti** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) **le raccolte librerie** delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

DOMANDA:

Avendo trasmesso la domanda per accedere al bando valorizzazione edifici rurali senza aver allegato il pagamento della marca da bollo firmata digitalmente, la invio on allegato a questa e-mail con la speranza che gli uffici regionali possano integrare la mia documentazione. N. Domanda: PNRR-[...] N. Protocollo [...]

RISPOSTA:

Per le richieste di assistenza tecnica, così come riportato allo stesso link istituzionale dell'Avviso, si possono utilizzare i seguenti riferimenti: PEO: bando.architettura@cdp.it - numero verde 800.020.030

DOMANDA:

Nel caso in cui non sia possibile integrarla con le modalità espresse nella precedente e-mail, chiedo gentilmente indicazioni su come perfezionare la domanda, in quanto a seguito di contatto telefonico con CDP, mi è stato spiegato che per integrare la domanda o annullarla per presentare una nuova, includendo quindi il pagamento con firma digitale della marca da bollo, spetta sempre agli uffici regionali dare un feedback a loro sia in un senso che nell'altro. In merito a quanto sopra espresso aspetto delucidazioni. Porgo nel frattempo i miei cordiali saluti.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art.8 comma 1 "La domanda di finanziamento, **con l'avvenuto adempimento di versamento dell'imposta di bollo**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4,". Il soggetto che ha presentato domanda dovrà comunque dimostrare, anche nei passaggi successivi, come ad esempio l'eventuale ammissione a finanziamento, l'avvenuto pagamento.

DOMANDA:

avrei necessità di richiederle se la proposta progettuale può essere sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC dal tecnico incaricato del progetto giusta delega siglata a mano ad opera del proprietario privato dell'immobile. Spero potrà rispondere direttamente a questa mail, e mi scuso anticipatamente per il disturbo arrecatole. Saluti.

RISPOSTA:

Ai sensi **dell'articolo 9 punto 4** "Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni **non saranno ammesse alla valutazione** di merito e non verrà effettuato soccorso istruttorio" e considerato che sempre allo stesso **Art 9 punto 3 lettera d)** **si prevede come motivo di esclusione le istanze pervenute "prive della firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica"** e così come riportato all' Art. 8" Termini e modalità di presentazione della domanda " **Tutti gli allegati** di cui ai punti c), f), g), i) e j) **devono essere firmati digitalmente dal dichiarante**; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale; i modelli di cui al presente comma sono vincolanti secondo gli schemi allegati, **le domande devono essere firmate da uno dei soggetti previsti all'art.4.**

Inoltre si fa presente che all'art4 comma 7 "**Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento** per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di **più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda** pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima" e che **l'applicativo di CDP non consente ad un soggetto accreditato, con stessa utenza, più domande per conto di soggetti proponenti differenti.**

DOMANDA:

in merito alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui in oggetto, volevo chiederLe, se il richiedente non ha la possibilità di firmare i documenti digitalmente (avendo la PEC ma non la possibilità della firma digitale) come deve comportarsi? Può firmare digitalmente il tecnico di propria fiducia? In attesa invio i più cordiali saluti.

RISPOSTA:

Ai sensi **dell'articolo 9 punto 4** "Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni **non saranno ammesse alla valutazione** di merito e non verrà effettuato soccorso istruttorio" e considerato che sempre allo stesso **Art 9 punto 3 lettera d)** **si prevede come motivo di esclusione le istanze pervenute "prive della firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica"** e così come riportato all' Art. 8" Termini e modalità di presentazione della domanda " **Tutti gli allegati** di cui ai punti c), f), g), i) e j) **devono essere firmati digitalmente dal dichiarante**; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale; i modelli di cui al presente comma sono vincolanti secondo gli schemi allegati, **le domande devono essere firmate da uno dei soggetti previsti all'art.4.**

Inoltre si fa presente che all'art4 comma 7 "**Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento** per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di **più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda** pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima" e che **l'applicativo di CDP non consente ad un soggetto accreditato, con stessa utenza, più domande per conto di soggetti proponenti differenti.**